

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

APPROVATO con delibera di C.C. N. 20 DEL 16.5.1996

SOMMARIO

CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

| | | |
|--------|--|--------|
| Art. 1 | Limiti del regolamento..... | Pag. 3 |
| Art. 2 | Oggetto del servizio di polizia rurale..... | Pag. 3 |
| Art. 3 | Organi preposti al servizio di polizia rurale..... | Pag. 3 |
| Art. 4 | Ordinanze del Sindaco | Pag. 3 |

CAPO II PASCOLO - CACCIA - PESCA

| | | |
|--------|--|--------|
| Art. 5 | Pascolo degli animali..... | Pag. 4 |
| Art. 6 | Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati | Pag. 4 |
| Art. 7 | Sanzioni per pascolo abusivo..... | Pag. 4 |
| Art. 8 | Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie..... | Pag. 4 |
| Art. 9 | Pascolo in ore notturne | Pag. 4 |
| Art.10 | Esercizio di caccia e pesca | Pag. 5 |

CAPO III CASE COLONICHE

| | | |
|--------|--|--------|
| Art.11 | Costruzione di case coloniche | Pag. 6 |
| Art.12 | Igiene delle case coloniche..... | Pag. 6 |
| Art.13 | Prevenzione antincendio | Pag. 6 |
| Art.14 | Depositi di esplosivi e infiammabili | Pag. 6 |
| Art.15 | Incameramento delle acque piovane | Pag. 6 |
| Art.16 | Latrine | Pag. 7 |
| Art.17 | Stalle..... | Pag. 7 |
| Art.18 | Concimaie | Pag. 7 |
| Art.19 | Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami..... | Pag. 7 |
| Art.20 | Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo..... | Pag. 7 |
| Art.21 | Cani a guardia di edifici rurali..... | Pag. 8 |

CAPO IV FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

| | | |
|--------|--|---------|
| Art.22 | Divieto di impedire il libero deflusso delle acque | Pag. 9 |
| Art.23 | Spurgo di fossi e canali..... | Pag. 9 |
| Art.24 | Distanze per fossi, canali ed alberi..... | Pag. 9 |
| Art.25 | Abbeveratoi per animali | Pag. 9 |
| Art.26 | Recisioni di rami protesi e radici | Pag. 10 |
| Art.27 | Aratura dei terreni | Pag. 10 |
| Art.28 | Spigolature | Pag. 10 |
| Art.29 | Canali ed altre opere consortili | Pag. 10 |

CAPO V MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

| | | |
|--------|---|---------|
| Art.30 | Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria | Pag. 11 |
| Art.31 | Divieto della vendita di piante e sementi | Pag. 11 |
| Art.32 | Cartelli per esche avvelenate | Pag. 11 |
| Art.33 | Acquisto, detenzione ed impiego dei Presidi Sanitari..... | Pag. 11 |

CAPO VI MALATTIE DEL BESTIAME

| | | |
|--------|--|---------|
| Art.34 | Obbligo di denuncia | Pag. 14 |
| Art.35 | Isolamento per malattie contagiose | Pag. 14 |

| | | |
|--------|---|---------|
| Art.36 | Seppellimento di animali morti per malattie infettive | Pag. 14 |
| Art.37 | Igiene degli animali nelle stalle | Pag. 14 |

**CAPO VII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

| | | |
|--------|-------------------------------------|---------|
| Art.38 | Culture agrarie - Limitazioni | Pag. 15 |
| Art.39 | Accensione di fuochi | Pag. 15 |

**CAPO VIII
SANZIONI**

| | | |
|--------|--|---------|
| Art.40 | Accertamento delle violazioni e sanzioni | Pag. 16 |
| Art.41 | Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio | Pag. 16 |
| Art.42 | Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco | Pag. 16 |
| Art.43 | Sequestro e custodia di cose | Pag. 16 |
| Art.44 | Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco | Pag. 16 |

**CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO**

| | | |
|--------|---|---------|
| Art.45 | Entrata in vigore del regolamento | Pag. 18 |
|--------|---|---------|

CAPO I
LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1
Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per l'intero territorio comunale.

Art. 2
Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Art. 3
Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali e agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4
Ordinanze del Sindaco

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II
PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5
Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti. Lo stesso potrà essere custodito anche mediante recinzione eseguita con comune filo elettrico alimentato a bassa tensione.

Art. 6
Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Lo spostamento del bestiame dovrà avvenire in conformità a quanto disposto dagli artt. 41-42-43 del Regolamento di Polizia Veterinaria - D.P.R. 8.02.1954, n.320.

Art. 7
Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt.843 comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge. (artt. 636 e 637 del Codice Penale)

Art. 8
Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 9
Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art.10
Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO III CASE COLONICHE

Art.11 Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria, le norme del PRG e Regolamento Edilizio Comunale.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata come previsto dal Regolamento di Fognatura.

Art.12 Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento edilizio comunale e norme igienico-sanitarie.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e comunque in qualsiasi luogo e situazione che pregiudichi la decorosità del posto.

Art.13 Prevenzione antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

I fienili debbono essere posti a non meno di mt.15,00 di distanza dalle case coloniche.

Art.14 Depositi di esplosivo e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia e se necessario richiedere gli appositi nulla osta alle autorità competenti.

Art.15 Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali e dello stillicidio dei tetti esse dovranno comunque seguire i naturali declivi senza costituire gravami o servitù diverse da quelle precostituite.

Art.16
Latrine

Ogni casa deve essere fornita di latrine/wc, bagni eseguiti in conformità alle disposizioni di legge e del regolamento edilizio.

Art.17
Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt.233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 luglio 1934 n.1265, nonché del regolamento edilizio e norme igienico/sanitarie.

Art.18
Concimaie

Le concimaie, i pozzetti per le orine, ed in genere tutti i depositi di liquami devono essere indicati a valle o lontano dai pozzi di prelievo di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile con distanza non minore a metri 25. Uguale distanza deve essere osservata tra le concimaie e le case di abitazione.

I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguati canaletti di scolo, e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nella Legge n.319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- capacità adeguata al numero dei capi bovini od equini presenti nella stalla e comunque tale da richiedere uno stoccaggio almeno semestrale;
- muretto di altezza adeguata in modo da evitare la tracimazione del concime;
- platea impermeabile lievemente inclinata verso una cunetta la quale convogli il liquame in cisterna a perfetta tenuta con capacità adeguata a garantire lo stoccaggio almeno semestrale;
- devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare fuoriuscite di liquami in caso di eventi meteorologici avversi.

Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori di suddette concimaie.

Art.19
Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All'interno dell'abitato, il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato ed in ogni caso nelle ore stabilite dall'art. 20 del presente regolamento.

I carri adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti.

Art.20
Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole (considerate insediamenti civili ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento 4.2.77), è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.

Lo spargimento è ammesso solo in qualità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno ed in

particolare:

- i liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;

- lo spargimento sul suolo dei liquami, ferme restando le prescrizioni di cui al comma precedente e facente parte del presente articolo, potrà avvenire nei fondi destinati a coltivazioni per uso animale (cereali vernini, prati stabili, erbai invernali). Qualora effettuato ad una distanza inferiore ai 30 metri da civili abitazioni, deve essere eseguito, nel periodo compreso tra maggio e settembre, entro le ore 10.00 e dopo le ore 17.00;

- lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto, destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti all'alimentazione umana;

- dovrà essere assicurata l'impossibilità di immissione, percolamento o ruscellamento di liquami in corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, a tal fine la pendenza massima dei terreni non dovrà essere superiore al 15%;

- non è consentito lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli, soprattutto su terreni con forte permeabilità o in presenza di una falda idrica poco profonda o in vicinanza di pozzi o sorgive;

- in caso di smaltimento di liquami provenienti da allevamento suinicolo la distanza dall'abitato dovrà essere non inferiore a metri 100.

Il Sindaco può ingiungere la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi, secondo gli indirizzi forniti dal settore di Igiene Pubblica. In caso di inadempienza, può provvedere d'ufficio a spese del proprietario.

Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli che arrechino disturbo alla popolazione.

A tal scopo:

- il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione;

- è vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto;

- i terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento ed in ogni caso in giornata. Nei casi in cui le operazioni di spandimento vengano effettuate con macchina agricola - interrattrice, il sovvoltamento del terreno potrà essere omesso.

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietati ai sensi del D.P.R. n.915/82 e successivi aggiornamenti.

Art.21 Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

CAPO IV
FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art.22
Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art.23
Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obblighi, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art.24
Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Art.25
Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art.26
Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, piante e arbusti in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante e arbusti che si protendono oltre il ciglio o fossi stradali, impedendo la libera visuale. Nonchè a mantenere puliti con sfalci periodici i cigli lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali.

Art.27
Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza occupazione del suolo stradale e dei fossi.

Art.28
Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art.29
Canali ed altre opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

CAPO V
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art.30
Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n.987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n.987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n.1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art.31
Divieto della vendita di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.
E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art.32
Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 33
Acquisto, detenzione ed impiego dei Presidi Sanitari

Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari di 1^a e 2^a classe è obbligatorio il possesso del patentino secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. 1255/68.

I soggetti interessati ad acquisire o rinnovare il patentino, devono partecipare obbligatoriamente ai corsi

specifici organizzati da Enti pubblici e da privati d'intesa con le A.S.S. n.4 - Medio Friuli - e la Regione (circolare Min. San. n.37/88) e sostenere alla fine un colloquio di verifica della loro competenza sull'argomento.

Per l'acquisto e l'uso di Presidi Sanitari di 3^a e 4^a classe da utilizzarsi esclusivamente negli orti e giardini familiari, a difesa delle colture il cui raccolto è destinato al proprio consumo, i soggetti interessati devono esibire al venditore specifica autocertificazione, vidimata e protocollata presso il Settore Igiene Pubblica dell'A.S.S. competente.

Tale documento ha una validità di un anno dalla data del rilascio.

Il titolare del patentino e più in generale chi ne fa uso è responsabile del trasporto, della conservazione e dell'utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora durante le operazioni di scarico si rilevasse esservi stato un danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiusa a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezione;
- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengono attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali degli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto di istruzione delle macchine spanditrici;
- vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessario a seconda delle modalità di trattamento;

Fatte salve diverse disposizioni di legge, gli utilizzatori di Presidi Sanitari, devono munirsi e compilare il registro dei Trattamenti e Magazzino dei Presidi Sanitari (Quaderno di Campagna) previsto dall'art.5 D.I. n.217/1991.

Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc) le miscele che li contengono non devono raggiungere edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da Leggi Nazionali, Regionali o da delibere comunali, nè arrecare disturbo alla popolazione.

A tale scopo si devono osservare le seguenti regole:

- all'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti alla 1^a e 2^a classe tossicologiche, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico;
 - i trattamenti con atomizzatori e nebulizzatori ad una distanza superiore ai 30 metri dalle aree indicate nel precedente paragrafo, sono consentiti prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento; al di sotto di tale fascia sono ammissibili i trattamenti con prodotti di 3^a e 4^a classe, purché vengano effettuati nella fascia oraria suddetta, in assenza di vento, ed esclusivamente con l'impiego, nei vigneti e frutteti, della lancia a mano o dell'atomizzatore a spalla con il getto rivolto verso il fondo agricolo.
- Nelle colture a terra (mais e soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra, regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva ad una distanza di metri 5.00.
- Nella fascia di 100 metri da abitazioni od altri edifici, strade pubbliche, corsi d'acqua ed allevamenti di animali, è vietato il trattamento dei pioppeti con qualsiasi mezzo.

Nei fondi che si trovano lontano dai suddetti luoghi (in aperta campagna), i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:

- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persona e mezzi o beni transitanti lungo le strade, qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;
- sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane, salvo norme più restrittive previste dalle normative o da ordinanza del Sindaco;
- è vietato l'uso di Presidi Sanitari su tutti quei terreni che per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque superficiali, possono costituire un canale diretto di immissione di sostanze tossiche o nocive, all'interno degli ambiti tutelati;
- è vietato l'utilizzo di Presidi Sanitari negli ambiti boschivi e siepi.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei fitofarmaci impiegati.

Durante il trattamento e per tutto il periodo di inagibilità, dovrà essere apposto il cartello di divieto di accesso alle aree trattate ai non addetti o non adeguatamente equipaggiati, con la dicitura:

- "COLTURA (O TERRENO) CON PRESIDII SANITARI"
- data del trattamento
- periodo di carenza o di inagibilità

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

La preparazione delle miscele contenenti Presidi Sanitari, il lavaggio delle attrezzature e per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio, sono vietati in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature comunali.

I contenitori dei prodotti usati vengono conferiti ad appositi centri di distribuzione; in caso di mancanza di questi ultimi, devono essere smaltiti con metodi approvati dal settore di igiene pubblica.

E' in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua ed è sanzionato come abbandono di rifiuti tossici e nocivi, come previsto dal D.P.R. n.915/82.

E' vietato l'impiego di Presidi Sanitari con mezzi aerei.

CAPO VI
MALATTIE DEL BESTIAME

Art.34
Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art.1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n.320 e nella circolare n.55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art.35
Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art.36
Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle precisioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n.320 e del D.L.vo 14 dicembre 1992 n.508.

Art.37
Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

CAPO VII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.38
Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

Art.39
Accensioni di fuochi

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

CAPO VIII SANZIONI

Art.40 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli artt.106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n.383 e dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

Art.41 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.38 della legge 8 giugno 1990, n.142. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art.42 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Lit. 100.000.= a Lit.1.000.000.=.

Art.43 Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

Il materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n.689 r frl D.P.R. 22 luglio 1982, n.571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art.44 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg.30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.45
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.